



Università degli Studi di Firenze

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (ITALIA) E LA SYRACUSE UNIVERSITY (NY, USA)

Premesse

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;
- considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di Firenze (Italia) e la Syracuse University (NY, USA) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nei settori: letteratura americana, storia dell'arte, storia, storia della musica e delle arti dello spettacolo, lingua e letteratura italiana, discipline internazionali (storia, economia, legge), politica economica, economia applicata;
- vista la documentazione prodotta dalla Facoltà di Economia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Firenze dalla quale risulta l'esistenza di un'esperienza di collaborazione e l'interesse per l'intensificazione dei rapporti;
- viste le norme vigenti nei due Paesi ed in particolare, per quanto riguarda l'Italia, il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509 in materia di autonomia didattica degli Atenei, specificamente all'art. 3;
- Visti lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, specificamente agli articoli 7 e 12 e il Regolamento Didattico di Ateneo, specificamente agli articoli 9 e 10;
- viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 14 gennaio 2004 e del 30 gennaio 2004;



FRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Alberto Tesi,
domiciliato per la carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

E

Syracuse University, rappresentata dal Rettore Prof. Nancy Cantor domiciliato per la
carica in Syracuse, New York, 900 S. Crouse Avenue/Crouse-Hinds Hall

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Strutture e settori

Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente nei settori: letteratura americana, storia dell'arte, storia, storia della musica e delle arti dello spettacolo, lingua e letteratura italiana, discipline internazionali (storia, economia, legge), politica economica, economia applicata.

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti Unità dell'Università degli Studi di Firenze:

- *Facoltà di Economia*
- *Facoltà di Lettere e Filosofia*
- *Facoltà di Scienze Politiche*

e le seguenti unità della Syracuse University:

- *The College of Arts and Sciences*
- *The Whitman School of Management*
- *The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs*

Le due Università si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso si provvederà alla stipula di appositi atti aggiuntivi approvati dai competenti organi.

Art. 2 – Scambi e attività

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:



- 1) Scambi di visite fra docenti e ricercatori delle Unità di cui all'art. 1. Detti scambi hanno lo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc.
- 2) Scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile.
- 3) Scambi di studenti post-laurea per soggiorni di studio e di ricerca.
- 4) Scambi di studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, specializzazioni o altre attività formative.
- 5) Scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze.

Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi protocolli (periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, ecc.), stipulati dai competenti organi delle strutture promotrici.

Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi. I periodi di studio compiuti all'estero potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi.

Nessuna delle due Università imporrà tasse di iscrizione o di altro genere, se non nei casi previsti come inderogabili da leggi vigenti nel Paese.

Art. 3- Assistenza e facilitazioni

Le due Amministrazioni si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulla struttura e l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.



Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

Art. 4 – Copertura assicurativa

I partecipanti allo scambio devono essere muniti di assicurazione sanitaria e contro gli infortuni. Tale assicurazione può essere fornita dall'Università di appartenenza, secondo le proprie regole, oppure attivata direttamente dall'interessato, attraverso la stipula di una polizza con una compagnia assicurativa per la copertura dei suddetti rischi.

L'Università ospitante non avrà alcun obbligo di fornire assicurazione sanitaria e contro gli infortuni ai suoi ospiti; dovrà tuttavia garantire i danni arrecati a terzi dal personale ospite nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo, sollevando quindi l'Università di appartenenza da ogni responsabilità.


Art. 5 – Modalità finanziarie

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso le strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi. Di norma le spese di viaggio del personale saranno a carico dell'Università di appartenenza, mentre le spese di soggiorno saranno a carico dell'Università ospitante. In particolare per quanto riguarda l'Università degli Studi di Firenze tali spese saranno a carico delle Unità amministrative che daranno attuazione all'accordo.

In mancanza di appositi finanziamenti sarà comunque possibile lo scambio di personale e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università.

Art. 6 – Coordinatori

Per facilitare l'attuazione dell'accordo le due Università designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:



Per l' Università di Firenze

Per Syracuse University

Facoltà di Economia Prof. Mario Biggeri	Direttore di Syracuse University in Florence come rappresentante legale di Syracuse University in Florence
Facoltà di Lettere e Filosofia Prof. Adele Dei	
Facoltà di Scienze Politiche Prof. Massimiliano Guderzo	

Art.7 – Durata e validità

L' accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana e nella lingua inglese.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e da uno scelto di comune accordo.

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno e comunque non oltre cinque anni dalla stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle due parti almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Firenze

Prof. Alberto Tesi


.....

 Data..... 7 FEB. 2012

Il Rettore

della Syracuse University

Prof. Nancy Cantor

.....

 Data..... 2/24/12

